

Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - anzianità di servizio

Dichiarazione di nullità di contratto di lavoro a progetto e di successivo contratto di apprendistato - Dichiarazione della natura subordinata del rapporto di lavoro - Risarcimento del danno da omesso ripristino del rapporto - Aliunde perceptum - Computabilità della NASpl - Esclusione - Fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23784 del 23/08/2025 (Rv. 676190 - 01)

Le somme percepite dal lavoratore a titolo di NASpl non possono essere detratte, quale aliunde perceptum, da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto di lavoro subordinato a seguito di dichiarazione di nullità di un contratto a progetto e di un successivo contratto di apprendistato illegittimamente cessato, poiché la NASpl è una prestazione previdenziale non pensionistica che opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato - anche se illegittimamente - dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile dall'INPS nei limiti di legge.